

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **100/1962** (ECLI:IT:COST:1962:100)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **COSATTI**

Camera di Consiglio del **30/10/1962**; Decisione del **15/11/1962**

Deposito del **22/11/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1636**

Atti decisi:

N. 100

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1962

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 307 del 1 dicembre 1962.

Pres. AMBROSINI - Rel. COSATTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, del R. D. 17

agosto 1935, n. 176S, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Palazzini Venanzio e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 21 giugno 1961 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Granati Angelo e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 155 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 9 ottobre 1961 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Ditta Baldi e Lanzini e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

Ritenuto che le ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti dei rispettivi giudizi e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicate ai Presidenti delle Camere;

che in questa sede si sono costituiti: Palazzini Venanzio, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Morelli e Tito Malorni, nel giudizio promosso con l'ordinanza sopra indicata al n. 1; Granati Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Brasini, nel giudizio promosso con l'ordinanza sopra indicata al n. 2; l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Radonich e Valerio Flamini, in tutti i giudizi promossi con le sopra menzionate ordinanze;

che non ha spiegato alcun intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che con tutte le ricordate ordinanze è stata proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, che prevede il principio del solve et repete nella materia concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 17 del R. D. n. 1765 del 1935 è stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza n. 45 del 29 maggio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma stesso nella parte in cui è stabilito il principio del solve et repete, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con

le ordinanze indicate in epigrafe e ordina la restituzione degli atti alle rispettive Autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, In camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.